

SEAC REPORT

REPORT

12

ACCERTAMENTO

Accertamento attività di astrologo Ordinanza Corte Cassazione 6.5.2021, n. 11975	È legittimo l'accertamento nei confronti di un astrologo che <i>“vende «filtri e prodotti magici» ai clienti”</i> . In particolare <i>“la natura commerciale fa sussistere l'obbligo di tenere una regolare contabilità con le conseguenze fiscali per l'inosservanza del vincolo”</i> .
Accertamento induttivo professionista Ordinanza Corte Cassazione 14.5.2021, n. 13085	È legittimo l'accertamento induttivo nei confronti di un professionista <i>“che emette fatture generiche e di importo troppo basso”</i> . L'Ufficio ritiene rilevanti la redditività media del settore (nel caso di specie, 40% rispetto al 19% del professionista accertato) e l'irragionevolezza dei compensi rispetto ai costi.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro Risposta interpello Agenzia Entrate 10.5.2021, n. 322	<p>Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120, DL n. 34/2020 spetta anche alla società a prevalente partecipazione pubblica che gestisce un quartiere fieristico in relazione alle spese sostenute per la realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• di nuove aperture per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione;• di una rampa di accesso previa demolizione dell'esistente e opere di carpenteria per il cancello a chiusura. <p>Non sono agevolabili le spese per la ristrutturazione di una sala, in precedenza dedicata ad altre funzioni, al fine di ottenere un locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno in un'altra sala esistente all'interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica.</p>
---	--

RIPRODUZIONE VIETATA

<p>Decorrenza maggiori aliquote credito d'imposta R&S</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 10.5.2021, n. 323</i></p>	<p>Sono applicabili dall'1.1.2021 le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1064, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) con riguardo alle aliquote e ai limiti massimi relativi al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Di conseguenza alle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenute nel 2020 si applicano le previgenti aliquote individuate dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020); • sostenute dall'1.1.2021 sono applicabili le maggiori aliquote. Queste ultime interessano altresì i progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.
<p>Credito d'imposta spese di formazione 4.0 e deposito tardivo accordo collettivo</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.5.2021, n. 343</i></p>	<p>Il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) per le spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, spetta per il 2019 a condizione che entro il 31.12.2019 sia stato depositato presso l'Ispettorato del Lavoro l'accordo collettivo territoriale contenente lo svolgimento dell'attività di formazione. Di conseguenza in caso di mancato rispetto del predetto termine il credito non è riconosciuto. Soltanto a decorrere dal 2020 il predetto adempimento non è più richiesto.</p>
<p>Contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni"</p> <p><i>Circolare Agenzia Entrate 14.5.2021, n. 5/E</i></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti, sotto forma di risposte a quesiti, in merito al contributo a fondo perduto riconosciuto dal c.d. "Decreto Sostegni" riguardanti in particolare (Informativa SEAC 19.5.2021, n. 154):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti interessati / esclusi, con specifico riguardo alle imprese in liquidazione volontaria, e alla ditta individuale derivante dalla "trasformazione" di una snc; • l'individuazione della riduzione di fatturato: <ul style="list-style-type: none"> – per i contribuenti forfetari e le agenzie di viaggio e turismo; – in presenza di anticipazioni in nome e per conto del cliente e del contributo integrativo dei professionisti; – in caso di assegnazione / estromissione di immobili; • la determinazione del contributo per le associazioni sportive e i distributori di carburante.

IMPOSTE DIRETTE

<p>Ritenute subite da società di persone</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 10.5.2021, n. 317</i></p>	<p>Le ritenute d'acconto subite da una società di persone sono attribuibili, oltre che ai soci persone fisiche, anche al socio rappresentato da una società di persone. Quest'ultima attribuisce a propria volta le ritenute ricevute ai propri soci persone fisiche che, dopo lo scomputo dalla relativa IRPEF, possono acconsentire che il residuo sia riattribuito alla società partecipata.</p>
---	---

<p>Detrazione acquisto c.d. "casa antisismica" con immobile A/1 da demolire e ricostruire</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 10.5.2021, n. 318</i></p>	<p>Nel caso in cui l'impresa abbia acquistato un immobile di categoria catastale A/1, da demolire e ricostruire per ottenere unità immobiliari di categoria catastale A/2 con miglioramento di 2 classi del rischio sismico dell'edificio, gli acquirenti delle unità immobiliari A/2 potranno usufruire della detrazione prevista dall'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in considerazione del fatto che va data rilevanza alla categoria catastale dell'immobile alla fine dei lavori. A tal fine l'Agenzia ribadisce che sono ammesse alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio <i>"anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione"</i> a condizione che nel Provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d'uso del fabbricato.</p> <p>L'Agenzia precisa infine che, a decorrere da luglio 2020, il c.d. "Sismabonus" è stato modificato dal "Super Sismabonus" con il passaggio alla percentuale di detrazione del 110% e pertanto nel periodo di vigenza di quest'ultimo, in relazione all'ambito soggettivo previsto dall'art. 119, comma 9, DL n. 34/2020, non sussiste la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.</p>
<p>Delocalizzazione holding all'estero e PEX</p> <p><i>Principio di diritto Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 10</i></p>	<p>In caso di delocalizzazione all'estero di un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, <i>"il regime PEX astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione"</i>. Come già chiarito nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E <i>"il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all'azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte"</i> e pertanto <i>"l'eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione ai sensi dell'articolo 87 del TUIR non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all'intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 86 del TUIR"</i>.</p>
<p>Detrazione immobili ceduti da imprese di costruzione / ristrutturazione</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 10.5.2021, n. 320</i></p>	<p>La detrazione spettante agli acquirenti di immobili demoliti e ricostruiti dall'impresa che procede alla relativa cessione entro 18 mesi dalla fine dei lavori, con i quali viene migliorata la classe di rischio sismico, di cui all'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 non è riconosciuta qualora la demolizione sia stata effettuata da una società (non di costruzioni), titolare del permesso a costruire, diversa dall'impresa proprietaria dell'area fabbricabile, oggetto di valorizzazione.</p> <p>Ai fini della detrazione, infatti, non è necessario che l'impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico (che, quindi, possono essere commissionati ad altra impresa esecutrice) ma è richiesto che l'impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori e che <i>"sia un'impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori"</i>.</p>

Bonus facciate	Il c.d. "bonus facciate" ex art. 1, commi da 219 a 223, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) spetta anche per le spese sostenute per il recupero dell'involucro esterno di una palazzina situata all'interno di un complesso residenziale, che risulta parzialmente visibile da una strada "privata" ma "ad uso pubblico".
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 12.5.2021, n. 337</i>	

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo fatture "riders"	La società di food delivery, che mette in contatto l'utente finale con corrieri autonomi e indipendenti che curano il ritiro e la consegna di quanto ordinato (c.d. "riders"), qualora emetta la fattura per conto dei riders forfettari ovvero ricevuta per conto dei riders occasionali può richiedere l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale relativa a tali fatture.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 10.5.2021, n. 324</i>	
Imposta di bollo registri contabili	L'imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili va assolta: <ul style="list-style-type: none"> tramite mod. F24 qualora i libri e registri siano tenuti in "modalità informatica"; tramite contrassegno ovvero mod. F23 in caso di tenuta con "sistemi meccanografici" e trascrizione su supporto cartaceo.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 17.5.2021, n. 346</i>	
Imposta di registro stralcio divisionale bene estero	In caso di decesso di un soggetto residente all'estero, i cui eredi sono residenti in Italia, la dichiarazione di successione va presentata relativamente ai beni che si trovano in Italia. All'atto di divisione da stipulare in Italia al fine di assegnare a ciascun coerede la rispettiva quota dei beni in comunione, siti in Italia, va allegato l'atto rogato all'estero per la valutazione delle quote di fatto assegnate a ciascun coerede rispetto alle quote spettanti di diritto. Se la quota ereditaria ricevuta in assegnazione corrisponde alla quota spettante di diritto, l'atto realizza un'ipotesi di divisione "senza conguaglio" da assoggettare ad imposta di registro proporzionale dell'1%.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 17.5.2021, n. 349</i>	
Imposta di registro revoca trust	È soggetto all'imposta di registro e alle imposte ipocatastali in misura fissa l'atto di revoca di un trust per effetto del quale i beni immobili in dotazione del trust sono ritrasferiti ai disponenti che avevano istituito il Trust e predisposto il programma gestorio (che non sarà più realizzato). In tal caso trattasi di un'attribuzione dei beni del trust da parte del trustee a favore dei disponenti che avevano segregato i medesimi beni nel fondo in trust. Poiché i soggetti beneficiari dell'attribuzione coincidono con i soggetti disponenti del trust, non risulta applicabile l'imposta di donazione.
<i>Risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 352</i>	

IMU

Coefficienti fabbricati categoria D	È stato pubblicato sulla G.U. 21.5.2021, n. 120 il Decreto che aggiorna i coefficienti utilizzabili per l'individuazione del valore dei fabbricati categoria D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini della determinazione dell'IMU 2021.
<i>Decreto MEF 7.5.2021</i>	

IVA

Aliquota IVA integratori alimentari <i>Risposte interpello Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 332, 333 e 334</i>	<p>La cessione di integratori alimentari è soggetta a un'aliquota IVA ridotta (4% - 5% o 10%) solo se i relativi componenti sono riconducibili, in base al parere dell'Agenzia Dogane e Monopoli, ai prodotti di cui alla Tabella A, Parti II, II-bis o III, DPR n. 633/72.</p>
Servizio mensa aziendale <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 331</i>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito ad un'impresa che fornisce, tramite un soggetto terzo, il servizio mensa ai propri dipendenti per il quale addebita in busta paga al dipendente un importo forfetario per ciascun pasto consumato, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle possibili modalità di certificazione del servizio mensa addebitato forfettariamente in busta paga; • alle condizioni che consentono di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento prevista in caso di certificazione "elettronica" delle operazioni e di pagamenti tracciabili.
Aliquota IVA autoveicoli disabili <i>Risposte interpello Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 335</i>	<p>L'IVA ridotta del 4% prevista per le cessioni / importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte / impedito capacità motorie permanenti è applicabile anche qualora l'autovettura adattata sia acquistata dal genitore disoccupato / privo di reddito di cui il disabile è fiscalmente a carico.</p>
Esenzione IVA prestazioni di ricovero rese da strutture private non accreditate <i>Risposte interpello Agenzia Entrate 12.5.2021, n. 339</i>	<p>Sono esenti IVA ex art. 10, comma 1, n. 19), DPR n. 633/72 le prestazioni di ricovero e cura rese a favore di un Ente ospedaliero da parte di strutture private non accreditate, autorizzate ex art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/92, sulla base di un contratto stipulato ex art. 3, comma 2, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" a seguito dell'emergenza COVID-19. L'esenzione spetta fino alla durata dello stato di emergenza e purché le prestazioni "vengano effettuate a condizioni sociali e ... economiche analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici".</p>
Nota variazione accordo ristrutturazione debiti <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 13.5.2021, n. 340</i>	<p>In presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, RD n. 267/42 l'emissione di una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA ex art. 26, DPR n. 633/72 è consentita a fronte della mera omologazione dell'accordo da parte del competente Tribunale; non è necessario attendere l'acclarata finale infruttuosità della procedura. Il debitore deve registrare la nota di variazione in diminuzione e riversare la relativa IVA, senza attendere l'adempimento finale degli accordi stessi.</p>
Eredi del professionista e fatturazione <i>Risposta interpello Agenzia Entrate 14.5.2021, n. 344</i>	<p>Nel caso in cui gli eredi del professionista abbiano erroneamente cessato la partita IVA del de cuius prima dell'incasso di tutti i compensi professionali, con conseguente impossibilità di emissione della relativa fattura, il committente soggetto passivo IVA deve regolarizzare l'operazione con l'emissione di un'autofattura elettronica tramite SDI qualora la partita IVA del prestatore non sia cessata da più di 5 anni. Se la cessazione è intervenuta da più di 5 anni va emessa un'autofattura cartacea. La regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 richiede il versamento, da parte del committente, dell'IVA relativa al compenso corrisposto con la conseguenza che agli eredi dovrà essere versato il corrispettivo al netto dell'imposta.</p>

RIPRODUZIONE VIETATA

<p>IVA prestazioni accessorie</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 17.5.2021, n. 348</i></p>	<p>Ai fini del riconoscimento della natura accessoria di un'operazione, non è sufficiente che la stessa renda possibile o più agevole l'operazione principale, dovendo costituire un unicum economico con la stessa. Si è in presenza di un'unica prestazione <i>“quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso”</i>.</p>
<p>Regime IVA DPI</p> <p><i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 5</i></p>	<p>Ai fini dell'esenzione IVA (fino al 31.12.2020) e dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% (dal 2021) ex art. 124, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” prevista <i>“per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”</i>, qualora la finalità sanitaria del prodotto non sia desumibile dalla natura dell'acquirente e/o del suo settore di attività, <i>“la medesima può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti”</i>. Il regime agevolativo è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Di conseguenza tutte le cessioni lungo l'intera “catena di consegna”, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, usufruiscono del regime IVA agevolato.</p>
<p>Servizi educativi e didattici acquistati da certificatori esteri</p> <p><i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 6</i></p>	<p>È soggetto ad IVA in Italia l'acquisto, da parte di una Federazione italiana che rappresenta enti / agenzie di formazione continua, di servizi (test) diretti alla certificazione delle competenze in lingua inglese resi da enti certificatori residenti in Gran Bretagna (ad esempio, dall'Università di Cambridge) non soggetti IVA in tale Stato. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detti servizi non usufruiscono dell'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72; • l'acquirente deve emettere una fattura in reverse charge ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. In particolare qualora sia emessa fattura cartacea (non sussistendo l'obbligo di emettere fattura tramite SDI), l'acquirente deve comunicare i relativi dati all'Agenzia tramite il c.d. “spesometro estero”.
<p>Prestazioni educative esenti e certificazione corrispettivi</p> <p><i>Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 7</i></p>	<p>Gli Enti gestori di corsi di istruzione e formazione che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e che relativamente ai corrispettivi riscossi per la frequenza ai corsi applicano l'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 20), DPR n. 633/72:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annotano i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l'obbligo di tenere il registro IVA vendite); • rilasciano una quietanza di pagamento quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta l'imposta di bollo di € 2 per importi superiori a € 77,47. <p>Le prestazioni didattiche, qualora ricorra l'obbligo di certificazione, devono essere documentate esclusivamente con fattura elettronica tramite SDI; le stesse, infatti, non sono riconducibili tra le operazioni per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p>

Farmacia e servizio tamponi antigenici / test sierologici Risposta interpello Agenzia Entrate 18.5.2021, n. 354	<p>Il servizio reso da una farmacia di effettuazione di tamponi antigenici rapidi tramite l'ausilio di un infermiere o di un medico nonché il servizio di test sierologici rapidi sono esenti IVA con diritto alla detrazione, come stabilito dall'art. 1, comma 452, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).</p>
Rappresentante gruppo IVA e divieto di compensazione Risposta interpello Agenzia Entrate 19.5.2021, n. 355	<p>Nell'ambito del gruppo IVA il divieto di compensazione dell'IVA a debito con i crediti relativi ad altre imposte / contributi maturati dai partecipanti, disposto dall'art. 4, comma 3, DM 6.4.2018, opera nei confronti di tutti i partecipanti al gruppo, compreso il "rappresentante". Tale soggetto, infatti, "è pur sempre un «partecipante» al gruppo che resta un soggetto passivo d'imposta autonomo e distinto".</p>
Somme da accordo transattivo Risposta interpello Agenzia Entrate 19.5.2021, n. 356	<p>Sono soggette ad IVA le somme corrisposte a seguito di un accordo transattivo (nel caso di specie impegno assunto da una società di rinunciare all'esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti del committente a seguito della risoluzione dei contratti di fornitura).</p> <p>Le stesse costituiscono, infatti, il corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare / permettere, inquadrabile tra i "servizi generici". Di conseguenza qualora il committente sia residente in uno Stato UE è applicabile l'art. 7-ter, DPR n. 633/72 con esclusione da IVA di dette somme.</p>
Aliquota IVA Marina resort Risposta interpello Agenzia Entrate 20.5.2021, n. 360	<p>È applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% ex art. 10, n. 120), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 ai servizi resi nei "Marina resort", ossia alle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, riconducibili ai sensi dell'art. 32, DL n. 133/2014 alle strutture ricettive all'aria aperta.</p> <p>L'aliquota del 10% opera a prescindere dal tipo di contratto (stagionale / annuale / pluriennale) e risulta applicabile anche ai servizi strettamente accessori, quali pulizia, assistenza all'ormeggio, prenotazione, vigilanza e sicurezza nonché all'addebito dei consumi.</p> <p>Sono invece soggetti all'aliquota IVA ordinaria (22%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni; • i servizi offerti nell'ambito dello stazionamento in porto (ad esempio, alaggio, varo) che implicano lo spostamento dell'imbarcazione dall'acqua alla terraferma e viceversa; • le prestazioni rese su un'imbarcazione che staziona a terra.
Contributi versati da consorziati a copertura perdite Risposta interpello Agenzia Entrate 21.5.2021, n. 361	<p>Non sono soggetti ad IVA in quanto rappresentano una mera movimentazione finanziaria i contributi "aggiuntivi" versati dai consorziati per la copertura di perdite d'esercizio connesse al mancato versamento, da parte di altri consorziati (falliti), di contributi periodici (soggetti ad IVA) richiesti dal consorzio al fine della copertura delle spese di gestione ordinaria.</p> <p>Le predette somme, infatti, non hanno natura sinallagmatica non essendo versate a fronte di cessioni / prestazioni effettuate dal consorzio nei confronti dei consorziati.</p>

MANOVRE

<p>Decreto Sostegni conversione in legge</p>	<p>È stata pubblicata sul S.O. n. 21/L alla G.U. 21.5.2021, n. 120 la Legge di conversione del DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni". In sede di conversione (Informativa SEAC 25.5.2021, n. 159):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono state confermate le disposizioni riguardanti in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - il riconoscimento di un contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19; - l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a € 5.000 affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2010; • sono state introdotte, tra l'altro, le seguenti novità: <ul style="list-style-type: none"> - esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 a favore dei soggetti beneficiari del predetto contributo; - riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto in misura massima di € 1.000, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ed iniziato l'attività nel corso del 2019; - la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico del professionista malato / infortunato COVID-19; - la possibilità per le imprese / lavoratori autonomi, anche per il 2021, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2020 di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato; - la possibilità di effettuare la rivalutazione, solo civilistica, dei beni d'impresa anche nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 (in generale, relativo al 2021). Tale possibilità può riguardare i beni non rivalutati nel bilancio precedente.
<p>Legge 21.5.2021, n. 69</p>	

PREVIDENZA

<p>Gestione separata</p>	<p>L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste genericamente per chiunque percepisce un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) / occasionale (se superiore a € 5.000) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un Albo / elenco.</p> <p>Tale obbligo non sussiste soltanto se il reddito prodotto dall'attività professionale <i>"è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento"</i>.</p>
<p>Sentenza Corte Cassazione 10.5.2021, n. 12358</p>	
<p>Proroga versamento prima rata contributi fissi IVS</p>	<p>È prorogato dal 17.5 al 20.8.2021 il termine di versamento della prima rata 2021 dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti (Informativa SEAC 14.5.2021, n. 149).</p>
<p>Messaggio INPS 13.5.2021, n. 1911</p>	

RIPRODUZIONE VIETATA

REDDITO D'IMPRESA**Svalutazione crediti di modesto importo**

Risposta interpello Agenzia Entrate 13.5.2021, n. 342

Sono interamente deducibili ex art. 101, TUIR le perdite sui mini crediti (di importo non superiore a € 2.500) ancorché l'impresa abbia effettuato la svalutazione dei crediti per massa.

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE**Rimborso spese dipendenti in smart working**

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 328

Le somme erogate dal datore di lavoro sulla base di un criterio forfetario al fine di rimborsare i dipendenti dei costi sostenuti durante lo svolgimento dell'attività in smart working sono imponibili ai fini IRPEF.

Nel caso di specie, il datore di lavoro intende concedere un rimborso pari al 30% dei consumi effettivi addebitati al dipendente / coniuge convivente, delle spese documentate per la connessione a Internet, per l'utilizzo della corrente elettrica, dell'aria condizionata / riscaldamento, prevedendo che le somme abbiano natura risarcitoria.

La non imponibilità richiede, invece, l'adozione di un criterio analitico che consenta di determinare per ciascuna tipologia di spesa la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro che sono stati sostenuti dal dipendente, al fine di poter considerare la stessa quota di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile ai consumi sostenuti nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

RISCOSSIONE**Notifica cartella**

Ordinanza Corte Cassazione 20.5.2021, n. 13843

È valida la notifica al contribuente della cartella di pagamento presso il "vecchio" domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, nonostante l'intervenuto cambio di residenza.

Infatti, *"un conto è il cambio di residenza, altra cosa è l'originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi. In quest'ultimo caso, infatti, la notifica perfezionata effettuata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi deve ritenersi valida, nonostante tale indicazione sia difforme, non importa se per errore o per malizia, rispetto alle risultanze anagrafiche"*.

SANZIONI**Incertezza normativa**

Ordinanza Corte Cassazione 6.5.2021, n. 11981

Il contribuente non è soggetto a sanzioni *"quando la questione è «sottile e opinabile»". Scatta l'esimente per la cosiddetta incertezza normativa"*.

In particolare tale condizione ricorre *"quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente"*.

VARIE

Scambio automatico di informazioni	È stato pubblicato sulla G.U. 12.5.2021, n. 112 il Decreto che, modificando gli allegati C e D, DM 28.12.2015 aggiorna l'elenco degli Stati interessati allo scambio di informazioni finanziarie con l'Italia. I nuovi Stati sono Curacao (che rientra ora anche nella lista degli Stati cui l'Italia deve fornire informazioni) e Perù (rientrante sia nella lista degli Stati cui l'Italia deve fornire informazioni che in quella degli Stati che devono fornire dati all'Italia).
Decreto MEF 26.4.2021	
Delega / mandato invio telematico "a distanza"	È applicabile anche al conferimento / rinnovo di deleghe per la consultazione / acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti la previsione ex art. 78, comma 4-septies, DL n. 18/2020 in base alla quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza COVID-19, è possibile inviare all'intermediario copia della delega / mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento d'identità. In alternativa l'intermediario può presentare in via telematica deleghe / mandati / dichiarazioni / modelli e domande non sottoscritti previa autorizzazione dell'interessato.
Risoluzione Agenzia Entrate 11.5.2021, n. 31/E	

VERSAMENTI

Limite compensazione crediti	I crediti risultanti dalla dichiarazione annuale 2020, relativa al 2019, non compensati nel 2020, per raggiunti limiti di utilizzo (€ 1.000.000 per il 2020), possono essere compensati nel 2021 (indicando nel mod. F24 quale anno di riferimento "2019"), fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale 2021 relativa al periodo d'imposta 2020. Tali crediti utilizzati in compensazione concorrono, unitamente agli altri crediti maturati e utilizzabili in compensazione nel 2021, al limite dei € 700.000 per il 2021.
Risposta interpello Agenzia Entrate 12.5.2021, n. 336	
Codice tributo deposito cauzionale rivendite tabacchi	È stato istituito il seguente codice tributo per il versamento, con il mod. F24 Accise, delle somme per l'incameramento del deposito cauzionale a seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative alla gestione delle rivendite di tabacchi:
Risoluzione Agenzia Entrate 13.5.2021, n. 32/E	<ul style="list-style-type: none"> • "5480 - Incameramento cauzione rivendita tabacchi".
Codice tributo credito d'imposta rafforzamento patrimoniale	È stato istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito d'imposta spettante agli investitori per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni ex art. 26, comma 4, DL n. 34/2020:
Risoluzione Agenzia Entrate 13.5.2021, n. 33/E	<ul style="list-style-type: none"> • "6942 - Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020".
Causale contributo Cassa Forense	È stata istituita la seguente causale contributo, utilizzabile dal 31.5.2021, per il versamento con il mod. F24 dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense:
Risoluzione Agenzia Entrate 21.5.2021, n. 34/E	<ul style="list-style-type: none"> • "E104 - CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense".

RIPRODUZIONE VIETATA